



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI QUESTORI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le norme di organizzazione e funzionamento del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza in attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 2 Riunioni del Collegio dei Questori

1. Il Collegio dei Questori si riunisce, di norma, una volta alla settimana e, comunque, quando lo ritenga necessario, su convocazione disposta, di norma, dal Consigliere Questore più anziano di età; copia della convocazione con il relativo ordine del giorno è preventivamente trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

2. Alle sedute del Collegio dei Questori partecipano, con funzione consultiva obbligatoria, il Segretario generale, il responsabile del Servizio Amministrazione, il responsabile del Servizio Finanziario e i responsabili dei Servizi competenti nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

3. Gli uffici competenti per materia istruiscono gli argomenti all'esame del Collegio dei Questori, il quale, a sua volta, svolge un ruolo istruttorio e propositivo nei confronti dell'Ufficio di Presidenza.

4. Le decisioni assunte dal Collegio dei Questori, in attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio regionale emanate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del Regolamento interno, sono comunicate agli altri componenti l'Ufficio di Presidenza.

5. Il responsabile del Servizio Amministrazione svolge funzioni di Segretario del Collegio dei Questori, raccoglie le pratiche da inserire all'ordine del giorno, redige il processo verbale delle sedute e ne cura la custodia ai fini della archiviazione e della conservazione.

6. Il Presidente del Consiglio regionale può, in via d'urgenza, convocare il Collegio dei Questori, o integrare l'ordine del giorno già diramato, per la trattazione di questioni non differibili di competenza del Collegio dandone immediata comunicazione ai componenti. Nel caso di mancata predisposizione nei termini dei documenti di programmazione e di bilancio e degli altri atti di competenza del Collegio dei Questori per l'adozione dei quali la legge prevede un termine per adempiere, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, esercita il potere sostitutivo.

Art. 3
Convocazioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Servizio Segreteria.

2. La convocazione è diramata almeno 48 ore prima della seduta salvo i casi di convocazione d'urgenza di cui al comma 4.

3. Le proposte di deliberazioni delle quali è richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta sono trasmesse dai Servizi competenti al Segretario Generale in modo che sia garantito il rispetto dei termini di cui al comma 2.

4. La convocazione d'urgenza può essere disposta per la trattazione di questioni ritenute urgenti o non differibili per legge; in tal caso, la comunicazione e la relativa documentazione sono trasmesse con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva conoscenza ai componenti.

Art. 4
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente del Consiglio regionale e trasmesso ai componenti dell'Ufficio di Presidenza unitamente alla convocazione.

2. La trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere deliberata dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

2. Oltre ai componenti, partecipano alle sedute dell'Ufficio di Presidenza il Segretario Generale del Consiglio regionale e il Capo Servizio Segreteria che redige la proposta di verbale oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, un suo sostituto.

3. Su richiesta del Presidente del Consiglio regionale o del Segretario Generale possono essere chiamati ad intervenire alla seduta i Capi Servizio proponenti le deliberazioni qualora le stesse vertano su argomenti complessi o specifici.

4. I soggetti che partecipano alle sedute dell'Ufficio di Presidenza sono tenuti al rispetto del principio della riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite.

Art. 6
Sedute in modalità telematica

1. In caso di urgenza o nell'ipotesi di impedimento alla partecipazione alla seduta dell'Ufficio di Presidenza da parte di alcuni o di tutti i componenti dell'organo, il Presidente può disporre lo svolgimento della seduta in modalità telematica.

2. I partecipanti da remoto sono computati ai fini della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi; nel verbale si dà atto della presenza dei componenti in modalità telematica.

3. La partecipazione alle sedute in modalità da remoto avviene utilizzando strumenti che consentono il riconoscimento della persona e garantiscono al partecipante la piena e integrale

conoscenza di quanto avviene, la possibilità effettiva e ininterrotta di intervenire nella discussione e di esprimere il proprio voto.

Art. 7 Verbalizzazione

1. Per ogni seduta dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale contenente la data, i nominativi dei componenti presenti alle sedute, le posizioni dei singoli intervenuti nella discussione, i pareri resi, le deliberazioni adottate e i risultati delle votazioni.

2. Ciascun componente può chiedere al Presidente che alcune delle proprie dichiarazioni vengano riportate integralmente nel processo verbale, eventualmente consegnandone il testo scritto al Segretario dell'Ufficio di Presidenza prima della fine della seduta oppure dettandone i contenuti nel corso della seduta medesima. La richiesta di inserimento deve essere effettuata al momento della dichiarazione.

3. Il processo verbale, la redazione della cui proposta è a cura del Capo Servizio Segreteria, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio regionale.

Art. 8 Abrogazioni

L'articolo 2 del Regolamento di contabilità e amministrazione è abrogato.

Art.9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.